

NOTIZIE AMBIENTE

1. Sistri, in vigore le norme di semplificazione;
2. Semplificazioni in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per determinati impianti;
3. Contributo ambientale alla Regione ed ai Comuni sede di impianti di gestione rifiuti;
4. Modifiche alla disciplina per la gestione dei materiali da scavo;
5. Tutela acque, nuove sostanze pericolose da monitorare;
6. Circolare MinAmbiente, in discarica solo materiale trattato.

NOTIZIE SICUREZZA

7. Formazione in materia di sicurezza: semplificazioni previste dal decreto recante "fare" in sede di conversione in legge;
8. Sicurezza nei luoghi di lavoro: semplificazione in materia di valutazione dei rischi da interferenze e di valutazione dei rischi, modifiche introdotta in sede di conversione in legge del decreto "del fare";
9. Contributi a favore dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro: disponibile la modulistica per la presentazione delle domande.

AMBIENTE



Sistri, in vigore le norme di semplificazione

Il Sistri riguarderà "principalmente" i rifiuti pericolosi. Lo prevede il Dl 31 agosto 2013, n. 101, in

vigore dal 1° settembre 2013, che contiene nuove norme di semplificazione che circoscrivono il Sistri a produttori e gestori di rifiuti pericolosi.

In base al calendario fissato dal nuovo decreto-legge n. 101/2013 sulla "razionalizzazione delle P.a.", il 1° ottobre 2013 viene confermato come termine di operatività del nuovo sistema di controllo dei rifiuti ma solo per i gestori di rifiuti pericolosi (e i "nuovi produttori"). L'operatività per i produttori "iniziali" slitta invece al 3 marzo 2014, con possibile ulteriore proroga.

In base ai dati resi noti dal MinAmbiente (comunicato stampa pubblicato il 27 agosto), il sistema interesserà così alla sua partenza 17 mila utenti che trattano i rifiuti a maggior rischio, invece dei 70mila previsti.

Mastergroup Srl
v.le Carducci, 27
31015
Conegliano (TV)
tel. 0438 35157
fax 0438 420428

Info@mgnet.it
www.mgnet.it

Confermata – con slittamento anche in questo caso al 3 marzo 2014 – anche l'operatività del Sistri per i rifiuti urbani della Regione Campania.

Fonte: RETEAMBIENTE



Semplificazioni in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per determinati impianti

La legge n. 98/2013, cd. "Decreto del fare" (1), riporta all'articolo 41-ter alcune disposizioni che modificano la vigente disciplina in materia di emissioni in atmosfera.

In particolare sono stati modificati la parte I e la parte II dell'allegato IV (Impianti e attività in deroga) alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 (2).

Si ricorda che:

a) la parte I dell'allegato IV contiene un elenco di attività non soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto considerate con "emissioni

scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"; b) la parte II dell'allegato IV contiene un elenco di attività che sono assoggettate ad un regime autorizzativo semplificato, cd. "autorizzazioni generali".

Si riportano di seguito le parti I e II del sopracitato allegato IV nelle quali sono state evidenziate in grassetto le modifiche apportate dalla nuova disposizione.

Allegato IV
Impianti e attività in deroga
Parte I
Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1

1. Elenco degli impianti e delle attività:
 - a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a **500** kg/anno;
 - b) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
 - c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
 - d) Le seguenti lavorazioni tessili:
 - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
 - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;

2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.

- e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h) Serre.
- i) Stirerie.
- j) Laboratori fotografici.
- k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- l) Autolavaggi.
- m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, **nonché silos per materiali vegetali.**
- n) Macchine per eliografia.
- o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi.
- q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
- r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
- v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.**
- w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo

giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi **potenzialmente** presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

- aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
- bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
- cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
- dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
- ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.
- ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.
- gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
- hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
- jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.
- kk) Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter) Frantoi.

Parte

II

Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2

1. Elenco degli impianti e delle attività:

- a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
- b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
- f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
- g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.
- h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
- i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
- l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
- n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.
- p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.

- q) Produzione di sapone e detersivi sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
- r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.

- s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.

v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato.

- z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
- bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
- cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.
- dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
- ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
- gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
- hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
- ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW .
- mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
- nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
- oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa

delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno. oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato.

Fonte: UNINDUSTRIA

Contributo ambientale alla Regione ed ai Comuni sede di impianti di gestione rifiuti

In attuazione della legge regionale n. 3/2000 (1) la Regione del Veneto aveva emanato specifici provvedimenti volti a:

- individuare le tipologie di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti che devono corrispondere il contributo ambientale dovuto ai Comuni, a titolo di ristoro del disagio indotto dalla presenza dell'impianto nel territorio e alla Regione, per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche e agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche;
- determinare l'entità del suddetto contributo in funzione della quantità e della tipologia di rifiuti trattati (2).

In considerazione delle pesanti ricadute economiche derivanti dall'applicazione dei provvedimenti regionali nei confronti della totalità delle imprese del territorio (dalle stime effettuate l'incremento medio dei costi di gestione dei rifiuti sarebbe stato pari al 20 - 25%), Confindustria Veneto ha avviato un'importante azione politica, con il coinvolgimento

delle aziende associate interessate dai provvedimenti summenzionati, che ha portato all'emanazione di un nuovo provvedimento regionale (3) con il quale si prevede: a) la revoca con effetto retroattivo dei precedenti provvedimenti regionali che individuavano l'assoggettamento a contributo della quasi totalità delle tipologie di impianti di gestione rifiuti, b) l'assoggettamento al contributo ambientale, per il momento, delle sole discariche per rifiuti urbani (4), c) la determinazione dell'entità massima del contributo da corrispondere al comune sede dell'impianto, fissandola in euro 10,33/tonnellata per i rifiuti urbani e in euro 5,00/tonnellata per i rifiuti speciali.

Fonte: UNINDUSTRIA



Modifiche alla disciplina per la gestione dei materiali da scavo

Con l'approvazione definitiva del cd. "Decreto del fare" sono state apportate

ulteriori modifiche alla disciplina relativa ai materiali provenienti da scavi da gestire come sottoprodotti e non come rifiuti. Il nuovo provvedimento riserva le procedure già in vigore solo ai materiali da scavo provenienti dalla realizzazione di opere o attività soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale e stabilisce nuove, più semplici, procedure per i materiali derivanti da tutte le altre opere che comportano scavi.

Disciplina applicabile ai materiali da scavo

Le nuove disposizioni individuano la disciplina applicabile ai materiali da scavo perché possano essere gestiti come sottoprodotti, specificando che:

a) ai materiali da scavo provenienti da opere ed attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) si applica, a prescindere dal quantitativo di materiale da gestire, il decreto ministeriale n. 161/2012 (2);

b) ai materiali da scavo provenienti da tutte le altre opere ed attività si applicano, a prescindere dal quantitativo di materiale da gestire, le nuove previsioni dell'art. 41-bis della legge n. 98/2013.

La gestione dei materiali da scavo in modo non conforme alle disposizioni richiamate alle lett. a) e b) comporta che tali materiali vanno gestiti come rifiuti.

In virtù del nuovo quadro normativo venutosi a creare, le disposizioni regionali nel frattempo intervenute per disciplinare la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cd. "piccoli cantieri" sono da considerare superate e non più applicabili (fatto salvo quanto riportato all'ultimo paragrafo relativo alle attività in corso).

Nel rinviare alla circolare Notizia n. TV12.1534 del 10/10/2012 per gli aspetti applicativi del decreto ministeriale n. 161/2012, si riportano di seguito le principali disposizioni contenute all'art. 41-bis della legge n. 98/2013, che come riportato in precedenza si applicano ai materiali da scavo provenienti da opere ed attività non sottoposte a V.I.A. o ad A.I.A., a prescindere dal quantitativo di materiale da gestire.

Individuazione dei materiali da scavo
La nuova disposizione individua i materiali da scavo con riferimento alla definizione contenuta al decreto ministeriale n. 161/2012 (3) in base alla quale per "materiali da scavo" si intende:

«il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere, purché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato».

Condizioni per considerare i materiali da scavo come sottoprodotti

I materiali da scavo possono essere gestiti come sottoprodotti se ricorrono le seguenti condizioni:

a) vi è certezza del loro utilizzo:

- in recuperi, ripristini, rimodellamenti,

riempimenti ambientali o in altri utilizzi sul suolo,
- in cicli produttivi;
b) in caso di utilizzo in recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non devono superare i valori di riferimento stabiliti in materia di bonifiche dei siti inquinati (4) con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e comunque non devono costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) in caso di utilizzo in cicli produttivi il loro impiego non deve determinare rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) non devono essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere (5).

Inoltre la nuova disciplina prevede che *"le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria."*

Adempimenti burocratici

Il proponente (l'opera) o, se diverso, il produttore (dei materiali di scavo) deve attestare il rispetto delle condizioni riportate nel paragrafo precedente attraverso l'invio, prima dell'inizio dell'attività di scavo, all'ARPA territorialmente competente di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (6) nella quale vanno inoltre indicati:
- la quantità di materiali da scavo destinata all'utilizzo,
- i siti di scavo e di utilizzo con

indicazione dei relativi titoli edilizi,
- gli eventuali siti di deposito, anche esterni al sito di produzione, dei materiali di scavo in attesa dell'utilizzo;
- i tempi previsti per l'utilizzo dei materiali (la norma prevede che i materiali debbano essere utilizzati entro un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore).

In caso di variazione delle informazioni contenute nella dichiarazione (ad esempio nuovo o diverso sito di utilizzo dei materiali) è necessario inviare, entro giorni trenta giorni, una nuova dichiarazione, con indicazione delle variazioni intervenute, al Comune del luogo ove si trova il sito di produzione (e si suggerisce anche all'ARPA territorialmente competente).

Trattandosi di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non è necessario attendere da parte degli enti riceventi una risposta espressa.

Il produttore (dei materiali di scavo) deve infine confermare (attraverso apposita comunicazione) all'ARPA territorialmente competente ed al Comune del luogo ove si trova il sito di produzione che i materiali sono stati utilizzati secondo le previsioni della/e dichiarazione/i inviata/e in precedenza.

Il trasporto dei materiali dal sito di produzione al sito di utilizzo o al sito di deposito è assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti e quindi deve essere accompagnato dal documento di trasporto o in

alternativa da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto (7).

Attività in corso

La nuova disciplina prevista dall'art. 41-bis della legge n. 98/2013 non contiene una specifica disposizione che regola una sorta di regime transitorio riferito alle attività in corso. Peraltro, si ritiene che le attività in corso avviate secondo le previsioni della normativa vigente, ai sensi del decreto ministeriale n. 161/2012 (2), ed in particolare delle disposizioni transitorie ivi previste, e ai sensi di eventuali provvedimenti regionali, possano essere proseguite in attuazione delle citate disposizioni senza necessità di adeguamento alla nuova disciplina.

Fonte: UNINDUSTRIA



Tutela acque, nuove sostanze pericolose da monitorare

La direttiva 2013/39/UE in vigore dal 13 settembre 2013 incrementa l'elenco delle cd. sostanze prioritarie, ossia delle sostanze chimiche con un rischio significativo per l'ambiente acquatico, operando una modifica della direttiva quadro acque 2000/60/CE.

Le sostanze prioritarie sono quelle nei cui confronti la UE stabilisce priorità di intervento ai fini del loro monitoraggio nelle acque superficiali e il cui elenco è contenuto nell'allegato X alla direttiva: dalle 33 precedentemente previste si passa ora a 48, e tra di esse ve ne sono alcune riconosciute come pericolose a causa della loro persistenza, bioaccumulo e/o tossicità (tra le quali le diossine).

La presente modifica, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 settembre 2015, stabilisce inoltre (all'allegato II) nuovi Standard di qualità ambientali (Sqa) a livello UE per i corpi idrici superficiali per tutte le sostanze prioritarie elencate, in modo che in tutta l'Unione vi sia uniformità di monitoraggio, necessaria per ottenere gli obiettivi di tutela delle acque dato anche l'elevato numero di bacini transfrontalieri.

Fonte: RETEAMBIENTE

Circolare MinAmbiente, in discarica solo materiale trattato

Pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, la sola tritovagliatura non soddisfa l'obbligo di trattare i rifiuti conferiti in discarica ai sensi della direttiva 1999/31/CE.

In base alle indicazioni della Commissione UE, chiarisce il MinAmbiente (circolare 6 agosto 2013), l'obbligo di trattamento previsto dalla direttiva 1999/31/CE (e recepito dal Dlgs

36/2003) deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.

Esempi di trattamento "minimo" sono la bioessiccazione, la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia.

Sono quindi da considerarsi superate le indicazioni "transitorie" fornite dallo stesso Ministero con la circolare 30 giugno 2009, in base alle quali una "raccolta differenziata spinta" (e/o il conseguimento degli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica) potevano far venir meno l'obbligo di trattamento, senza alcuna necessità di dimostrare – come invece richiede la norma – la non indispensabilità del trattamento per il rispetto dei limiti fissati e l'incapacità dello stesso a prevenire/ridurre le ripercussioni negative su ambiente e salute umana.

SICUREZZA e FINANZIAMENTI

Formazione in materia di sicurezza: semplificazioni previste dal decreto recante "fare" in sede di conversione in legge.

Con riferimento alla formazione ed all'aggiornamento in materia di sicurezza previsti per

- responsabili del servizio di prevenzione e protezione (art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 e

accordo Stato-regioni 26 gennaio 2006);
- addetti al servizio di prevenzione e protezione (art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 e accordo Stato-regioni 26 gennaio 2006);
- dirigenti (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e accordo Stato-regioni 21 dicembre 2011);
- preposti (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e accordo Stato-regioni 21 dicembre 2011);
- lavoratori (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e accordo Stato-regioni 21 dicembre 2011);
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008);

il Decreto recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, il cosiddetto decreto "fare", convertito dalla L. n. 98/2013, prevede il riconoscimento del credito formativo, per durata e per contenuti, per quei percorsi che si sovrappongono in tutto o in parte a quelli della formazione e dell'aggiornamento già erogati. La Conferenza Stato-regioni individuerà le modalità ed i modelli da utilizzare per il riconoscimento di detto credito formativo.

Nel medesimo decreto legge (art. 35, comma 1), vengono previste modalità semplificate per documentare la formazione e l'informazione dovuta ai lavoratori la cui permanenza in azienda non supera le 50 giornate lavorative all'anno; tali semplificazioni dovranno essere definite con un apposito decreto ministeriale.

Fonte: Unindustria TV

Sicurezza nei luoghi di lavoro: semplificazione in materia di valutazione dei rischi da interferenze e di valutazione dei rischi, modifiche introdotta in sede di conversione in legge del decreto “del fare”.

Fermi restando gli obblighi di verifica tecnico professionale degli appaltatori, di reciproca informazione sui rischi e di cooperazione e di coordinamento (1), il decreto legge “fare” (2) esonera il datore di lavoro committente dalla predisposizione del DUVRI per le seguenti tipologie di appalti:

- fornitura di servizi di natura intellettuale;
- fornitura di soli materiali ed attrezzature;
- lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini-giorno (precedentemente l'esonero riguardava appalti di durata non superiore a 2 giorni), purchè tali lavori non comportino rischi derivanti da esposizione a rischio di incendio elevato, ad atmosfere in spazi confinati, ad agenti cancerogeni, mutageni o biologici, ad amianto, ad atmosfere esplosive o a rischi particolari elencati nell'allegato XI al d.lgs. n. 81/2008 (3).

La durata dei lavori appaltati quantificata in “5 uomini-giorno”

(originariamente il d.l. prevedeva una durata pari a 10 uomini-giorno) è determinata dall'entità presunta dei lavori o dei servizi oggetto dell'appalto ed è rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie ad effettuare i lavori nell'arco di un anno dall'inizio dei lavori stessi.

Altre semplificazioni

Il decreto legge “fare” (4) introduce la previsione di un decreto ministeriale con il quale saranno individuate le attività a basso rischio, con riferimento alle quali

- il committente, che esercita tali attività, sarà esonerato dalla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) per gli appalti che commissiona, sempre che anche le attività appaltate siano qualificate a basso rischio, qualora nomini un preposto (5), regolarmente formato (6) ed in possesso di esperienza e competenza professionale specifica con riferimento all'appalto, incaricato di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese appaltatrici;
- sarà nuovamente consentita l'attestazione di avvenuta valutazione del rischio (7).

Entrambe le semplificazioni diverranno operative solo con l'emanazione del previsto decreto che individua le attività a basso rischio, che saranno desunte dagli indici infortunistici dell'INAIL e da quelli relativi alle malattie professionali si

settore e specifiche della singola azienda.

Fonte: Unindustria TV

Contributi a favore dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro: disponibile la modulistica per la presentazione delle domande

La Giunta regionale del Veneto ha quindi deliberato l'apertura di un bando, che prevede l'erogazione di contributi per l'adozione o il miglioramento dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Il bando e la relativa modulistica sono stati resi disponibili sul sito dell'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, incaricata della gestione della procedura.

Beneficiari

Sono ammesse al bando regionale "SGSL 2013/2014" le imprese con almeno un'unità produttiva nel territorio della Regione Veneto, che non abbiano ricevuto contributi regionali a valere sul Bando SGSL 2010/2011 e non siano risultate finanziabili a valere sul Bando SGSL 2012/2013 (riservato alle imprese agricole ed edili).

Stanziamento

Lo stanziamento disponibile è di 2 milioni di euro, destinati per il 70% alle imprese fino a 50 addetti, per il

rimanente 30% alle imprese con più di 50 addetti.

Contributo

Il contributo previsto per ciascun intervento è pari al totale delle spese sostenute dall'impresa, con un massimo di **€ 4.000** per le aziende fino a 50 addetti, e di **7.500** per le aziende con più di 50 addetti.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili al contributo gli interventi riguardanti l'adozione o il miglioramento di un sistema di gestione della salute e della sicurezza all'interno di una o più unità produttive.

Nella domanda dovrà essere indicato il riferimento al *modello organizzativo* che si intende adottare o migliorare (ad esempio: sistema certificato *BS OHSAS 18001: 2007*, oppure sistema conforme alle *Linee Guida ISPEL-UNI-INAIL ed. 2001*, o alle Linee di indirizzo della Regione Veneto per la valutazione dell'organizzazione aziendale della sicurezza).

Gli interventi devono includere:

A. politica aziendale sulla salute e sicurezza sul lavoro;

B. organigramma delle funzioni coinvolte nella gestione della sicurezza;

C. adozione o miglioramento delle procedure: C.1 sulla gestione di infortuni/incidenti/comportamenti pericolosi; C.2 sulla gestione della manutenzione; C.3 sulla gestione dei DPI; C.4 sulla gestione di informazione/formazione/addestramento; C.5 Gestione Appalti; C.6 Sorveglianza sanitaria;

D. piano/programma di verifica (piano di monitoraggio/audit interno) delle attività di mantenimento e miglioramento delle procedure C1 – C2 – C3 – C4 – C5 – C6 adottate o migliorate;

E. verbale della prima verifica ispettiva interna (verbale di monitoraggio/audit interno) attestante le attività svolte e gli obiettivi raggiunti;

F. verbale di riesame.

Spese finanziabili e non finanziabili

Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di spesa:

a. spese per attività realizzate con *personale interno*; (es.: costo orario del personale interno per progettazione/stesura procedure; informazione, formazione)

b. spese per *acquisto di beni e/o servizi* (es.: software dedicati al funzionamento dei sistemi di gestione della sicurezza, noleggio attrezzature per attività didattica, produzione di elaborati cartacei);

c. spese per attività di *consulenza e/o docenza esterna* (che non potranno superare il 50% della somma tra le voci a. e b.).

Non sono ammesse le spese relative ad interventi di qualsiasi tipo obbligatori per legge, quali collaborazioni esterne in ambito della Valutazione dei rischi; interventi di adeguamento delle attrezzature; manutenzione degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera; acquisto o utilizzo di dispositivi di sicurezza tipo estintori, dispositivi di protezione individuale;

interventi di formazione non inerenti il sistema di gestione della sicurezza tipo Primo Soccorso, Antincendio; ecc.

Non sono ammessi progetti **già realizzati e conclusi** alla data di apertura del bando.

Termini per la realizzazione degli interventi

Gli interventi dovranno essere realizzati *entro 365 giorni* dalla data di pubblicazione nel BUR della delibera di approvazione delle graduatorie.

Presentazione delle domande

Le domande di contributo dovranno essere predisposte utilizzando la modulistica disponibile nel sito web dell'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino (*link*), e dovranno essere inviate - **dal 2 settembre al 19 ottobre 2013** - esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., alla medesima Azienda ULSS 4 Alto Vicentino.

Graduatorie

L'istruttoria delle domande si concluderà entro il 7 gennaio 2014 (80 giorni dalla chiusura del bando).

Sono previste due distinte graduatorie, rispettivamente per le imprese fino a 50 addetti e per quelle oltre i 50 addetti. Ciascuna delle due graduatorie sarà suddivisa in *quattro Gruppi*, basati sul codice ATECO delle imprese (vedi tabella allegata al bando).

Per le imprese dei *Gruppi 2, 3 e 4*, la posizione verrà assegnata *in base al tasso medio di tariffa INAIL* (priorità alle imprese con tasso più elevato). *In caso di parità* di posizione in graduatoria verrà considerato, nell'ordine:

- a. il tasso specifico aziendale INAIL (valore riportato nella Comunicazione dell'INAIL per il 2012 – mod. 20SM, alla voce Tasso specifico aziendale), dando priorità alle aziende con tasso inferiore;
- b. la data di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura meno recente;
- c. la data ed ora di spedizione della raccomandata A.R. della richiesta di adesione al Bando.

Per le imprese rientranti nel Gruppo 1 (agricoltura, pesca) la posizione in graduatoria verrà assegnata in base al tasso infortunistico aziendale (priorità alle imprese con tasso inferiore).

Rendicontazione ed erogazione

Le imprese ammesse al contributo dovranno presentare la rendicontazione entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi. L'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino verificherà la documentazione e procederà all'erogazione del contributo.

Fonte: Unindustria TV